



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 21
del 24/07/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI AMBULANTI E PER GLI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA ADIACENTE AL MAPEI STADIUM – CITTA' DEL TRICOLORE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO. STAGIONE CALCISTICA 2025-2026

IL SINDACO

PREMESSO:

- che già con ordinanza sindacale R.U.O.S. 31 del 25/07/2024 era stato disposto ai titolari degli esercizi ubicati all'interno del "MAPEI STADIUM/CITTA' DEL TRICOLORE" e nelle immediate vicinanze dello stesso (quali il Centro Commerciale "I Petali", Arci Pigal, ecc...), in un'area compresa tra Via del Chionso, Via Taddei, Via Petrella, Via Tegani, Via Gramsci, Via Green, Via Levi, Via Ruini, nonché agli ambulanti posizionati nell'area suddetta, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, in occasione degli incontri calcistici di qualsiasi tipo disputati presso l'impianto sportivo MAPEI STADIUM, a partire da due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso;
- che era stato inoltre disposto agli esercizi e agli ambulanti di cui sopra l'obbligo di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica;
- che la citata ordinanza era relativa alla stagione calcistica 2024-2025 e quindi vigente fino al 31 agosto 2025;

VISTA la nota della Questura di Reggio Emilia Cat. A.4/809/VV/2025/Gab. del 02.07.2025, acquisita in atti al P.G. n. 2025/0188840 in data 21/07/2025 con la quale si rinnova la necessità per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica di porre particolare attenzione nella gestione della somministrazione di bevande alcoliche nei pressi dell'impianto sportivo "MAPEI STADIUM/CITTA' DEL TRICOLORE" in occasione degli incontri calcistici che verranno disputati nella stagione 2025-2026;

CONSIDERATO che la Questura con la suddetta nota chiede *"l'emanazione di un'ordinanza che limiti la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a quelle di gradazione massima sino al 5% e che la miscita sia vietata in maniera assoluta in contenitori di vetro, e sia sempre autorizzata esclusivamente in contenitori di carta o plastica in occasione delle partite di calcio disputate dall'USS Sassuolo e dalla A.C. Reggiana - con ciò intendendo non solo le gare di Serie A e TIM Cup ed Europa League, ma anche quelle a carattere amichevole - per tutti gli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze di esso (centro commerciale I Petali, ARCI Pigal, ecc...) in un'area compresa tra via del Chionso, via Taddei, via Petrella, via Tegani, via Gramsci, via Green, via Carlo Levi, incluso anche via Ruini"*;

CONSIDERATO altresì che il divieto dovrà operare anche nei confronti dei venditori di alimenti e bevande ambulanti posizionati nell'area sopra descritta e degli esercizi di ristorazione all'interno della Galleria Commerciale I PETALI annessa al MAPEI STADIUM, che rende quest'ultimo un moderno impianto multi servizi ispirato ad una filosofia di **"ampia fruibilità"**;

DATO ATTO che anche le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno prevedono, tra le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, anche il divieto bevande alcoliche di gradazione superiore al 5%, atteso che la presenza di soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche potrebbe mettere in serio pericolo sia il regolare svolgimento degli incontri di calcio, sia l'ordine e la sicurezza pubblica;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di limitare le conseguenze dannose determinate dalla vendita e dalla somministrazione di alcolici in occasione degli incontri di calcio presso l'impianto sportivo MAPEI STADIUM e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine all'interno dell'impianto e nelle aree esterne definite;

RITENUTO opportuno disporre, per le motivazioni esposte, in occasione di qualsiasi tipo di incontro calcistico che verrà disputato presso il MAPEI STADIUM nella stagione calcistica 2025-2026, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, a partire da due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso, nei confronti degli esercizi e degli ambulanti così come indicati nella nota della Questura soprarichiamata;

RITENUTO altresì di disporre l'obbligo di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 14/03 il quale dispone che il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- l'art. 15 comma 3 lett. b) della medesima L.R. 14/03;
- il Regolamento Comunale disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018;
- *l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4 nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie";*

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

ORDINA

1) ai titolari degli esercizi ubicati all'interno del "MAPEI STADIUM/CITTA' DEL TRICOLORE" e nelle immediate vicinanze dello stesso (quali il Centro Commerciale "I Petali", Arci Pigal, ecc...), in un'area compresa tra Via del Chionso, Via Taddei, Via Petrella, Via Tegani, Via Gramsci, Via Green, Via Levi, Via Ruini, nonché agli esercizi di ristorazione della Galleria Commerciale I PETALI e agli ambulanti posizionati nell'area suddetta, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, in occasione degli incontri

calcistici disputati dall'USS Sassuolo e dalla A.C. Reggiana, Serie A e TIM Cup ed Europa League, e anche quelle a carattere amichevole, presso l'impianto sportivo MAPEI STADIUM nella stagione sportiva 2025-2026, a partire **da due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso;**

2) agli esercizi e agli ambulanti di cui sopra di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica;

In occasione di particolari manifestazioni potranno essere adottate, in deroga al presente provvedimento, specifiche ordinanze finalizzate alla limitazioni della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione non superiore a tre gradi.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, così come disposto dall'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza rimarrà affissa all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi ed è valida fino al 31 agosto 2026.

Si rende noto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Gli Agenti della Polizia Locale e le altre forze dell'Ordine sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Promozione della Città Turismo e Sport, Dr.ssa Lorena Belli
Domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si trasmette la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

Marco Massari